

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

registro scritture private non autenticate n. ~~xxxx~~

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ~~XXXXXX~~ PER LA
CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DELLA
STRUTTURA NUVOLA ROSSA PER ATTIVITA' DI SCHERMA**

L'anno duemilaventicinque addì ~~XXXXXX~~ del mese di ~~XXXXXX~~
(~~XX~~/~~xx~~/2025), attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a ~~xxxxxxxxxxx~~ (xxx) il ~~xx/xx/xxxx~~,
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa
comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione"
oppure "Comune"

E

il sig. **xxx** nato a ~~xxxx~~ (xxx) il ~~xxx~~ in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione

xxxx individuata d'ora in avanti anche come "Associazione", con sede in xxx - Atto Costitutivo del xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del presente atto in base a xxxxxx

PREMESSO

in primo luogo, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per promuovere discipline sportive anche meno conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

in secondo luogo, l'Amministrazione è proprietaria della struttura comunale denominata "Nuvola Rossa" situata in via Trecate a Rho, n°52;

in terzo luogo, che il centro è costituito da quanto illustrato dall'Allegato tecnico n. 1, e qualificato come palestra di "categoria D" ai fini della tariffazione, seppur non risulti essere impianto sportivo e si componga di due sale e servizi igienici, senza spogliatoi né altri elementi propri dell'uso sportivo;

in quarto luogo, che è intenzione dell'Amministrazione:

- a) Incentivare la partecipazione alle attività sportive, anche relativamente a discipline

sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

in quinto luogo, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

in sesto luogo, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale";

in settimo luogo, che la legge 241 del 7 agosto 1990 sancisce all'art. 12 che "La concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

in ottavo luogo, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di “partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione”;

in nono luogo, che l'art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

in decimo luogo, che con Determinazione Dirigenziale n. xxxxxxxx l'Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione non esclusiva della struttura comunale in oggetto;

in undicesimo luogo, che l'Associazione xxxx, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in data xxxxx ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;

in dodicesimo luogo, che xxxxx è un'Associazione

Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 36/2021, e che è affiliata alla xxxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'uso periodico destinato alla pratica ludico-sportiva della disciplina della scherma della struttura comunale denominata "Nuvola Rossa" come da deliberazione di Giunta comunale del 22 luglio 2025, n. 137.

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;
- b) La promozione dell'attività sportiva di scherma, particolarmente nei confronti delle giovani generazioni;
- c) La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
- d) L'affidamento non esclusivo all'Associazione

della struttura comunale Nuvola Rossa di cui all'oggetto, così come identificato nella planimetria - Allegato Tecnico n. 1;

e) La Gestione dell'attività di schermo (solo allenamento) nella struttura comunale di cui all'oggetto, secondo quanto contenuto nell'allegata proposta progettuale, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. L'immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti all'Associazione. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi;

4. La struttura comunale viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura per un uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio della struttura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dei locali dell'edificio "Nuvola

Rossa" ha durata pari a cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività ludico-sportiva di scherma nel Comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

2. La concessione riguarda un numero massimo di 42 (quarantadue) ore settimanali, dei mesi fra settembre giugno compresi, organizzate principalmente nella fascia oraria dalle 17,00 alle 23,00 per le giornate da lunedì a venerdì, e per le giornate di sabato e domenica con organizzazione da concordare con l'ufficio Sport nel rispetto delle necessità di terze realtà già radicate sul territorio.

Art. 4 Tariffa di Concessione

1. L'Associazione dovrà versare all'Amministrazione una tariffa di concessione di xxxxxxxx euro (oltre IVA di Legge) per un totale complessivo di xxxxxxxxxx euro (IVA di Legge compresa). Tale tariffa sarà versata in un'unica rata entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La tariffa è calcolata secondo le regole del disciplinare approvato con deliberazione d Giunta comunale del 22 luglio 2025, n. 137.

Art. 5 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire la struttura

secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione giovanile.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna:

- a. A conservare e a custodire la struttura comunale con la diligenza del buon padre di famiglia;
- b. A farsi carico delle spese di gestione della struttura comunale per quanto concerne l'attività sportiva di scherma ivi svolta;
- c. Ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà pregiudicare la fruibilità del centro a terzi nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione;
- d. A richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva;

6. Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, la completa manutenzione ordinaria della struttura, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, ad esclusione degli obblighi espressamente trattenuti dall'Amministrazione;

7. A garantire la pulizia di tutti gli spazi affidati della struttura relativamente ai giorni ed orari di utilizzo. A garantire lo sgombero neve fino alla sede stradale nel periodo di utilizzo del centro. Tali oneri, saranno suddivisi nel caso vi fossero altri utilizzatori del centro (*clausola eventuale che determina la riduzione della tariffa come da disciplinare o, altrimenti, da riformulare*).

8. In generale l'Associazione è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli impianti delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi e segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di natura straordinaria che il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie spese per il buon mantenimento delle strutture;

9. L'Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo la normativa igienico sanitaria e di sicurezza, nonché ad adeguare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, gli impianti della struttura (escluso l'impianto termico), oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. Sono esclusi gli eventuali interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 6;

10. Saranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività sportiva di scherma. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) L'apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- b) La gestione tecnico-amministrativa della struttura;
- c) L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive;
- d) L'acquisto e manutenzione di tutte le attrezzature e gli ausili necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti;
- e) L'acquisto degli arredi e attrezzature sportive e non, necessarie per tutto l'impianto. A titolo

puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- 1) Arredi e attrezzature sportive;
- 2) Arredi e attrezzature bagni;
- 3) Arredi e attrezzature per l'igiene e la pulizia;

f) Ogni spesa ed onere relativo alla gestione delle attività:

- 1) per il personale;
- 2) Rimborsi spese per staff tecnico;
- 3) per investimenti informativi: hardware, software, utenze internet. Le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica sono trattenute dall'Amministrazione;
- 4) Spese amministrative dirette e/o indirette;
- 5) Imposte e tasse (escluse quelle di carattere patrimoniale);
- 6) Spese per la pulizia e la disinfestazione;
- 7) Spese assicurative;
- 8) Spese per permessi ed autorizzazioni varie;
- 9) Spese per la custodia e sorveglianza;
- 10) Spese per la sicurezza;

g) La Associazione ha l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti

alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- i. € 2.000.000,00 per sinistro;
- ii. € 2.000.000,00 per persona;
- iii. € 1.700.000,00 per danni a cose e animali;

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) o polizza infortuni:

- i. € 2.000.000,00 per sinistro;
- ii. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Associazione stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della concessione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati alla Associazione;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni

delle responsabilità dal Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza;

11. L'Associazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In particolare, l'Associazione assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;

12. L'Associazione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della convenzione, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza;

13. L'Associazione assume la piena responsabilità giuridica della gestione della struttura comunale oggetto della presente convenzione, liberando

l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di controllo, tutela e rilascio delle omologazioni (Federazioni Sportive, CONI, ecc.). L'Amministrazione Comunale consegna la struttura comunale a norma e i fabbricati nelle condizioni di agibilità;

14. La struttura sarà a disposizione dell'Amministrazione Comunale nel periodo estivo compreso tra la fine dell'anno scolastico nel mese di giugno e l'inizio dell'anno scolastico successivo nel mese di settembre di ogni anno della presente convenzione;

15. L'indicazione delle giornate e delle fasce orarie di cui ai punti precedenti potrà essere modificato previo accordo tra le parti;

16. Nelle giornate e fasce orarie residue la struttura rimarrà nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale e di terzi;

17. Le modalità di funzionamento per gli utenti e i relativi orari di apertura al pubblico sono definiti dall'Associazione in funzione della sua utilizzazione ottimale. L'Associazione è tenuta a darne informazione all'Amministrazione Comunale;

18. Durante la stagione di funzionamento del riscaldamento l'Associazione dovrà comunicare per tempo

gli orari in cui è richiesto il funzionamento dello stesso al fine di programmare le fasi di accensione e spegnimento;

19. L'Associazione entro il 31 agosto di ogni anno invierà all'Amministrazione una proposta di calendario di massima riferito alla stagione sportiva settembre - agosto dell'anno sportivo successivo. Se entro 30 giorni dal ricevimento l'Amministrazione non avrà richiesto e/o formulato proposte di modificazioni, il calendario si riterrà approvato;

20. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di scherma - solo allenamento, senza esclusioni e/o discriminazioni. In particolare, dovranno essere attivate attività rivolte alle giovani generazioni. Il prezzo per partecipare alle attività dovrà essere calmierato

21. Un costo annuo di iscrizione alle attività onnicomprensivo (attività, assicurazione, tasse di iscrizioni ai campionati, fruizione dei servizi del centro, divisa ufficiale relativa alle gare) non superiore a cinquecento euro annui (rivalutabili in base all'Istat). La cifra non comprende il costo dell'eventuale ulteriore abbigliamento sportivo. Per le attività mono settimanali, per i fratelli/sorelle e gli appartenenti a famiglie in situazioni di disagio

economico, dovranno essere previste delle riduzioni;

22. L'Associazione garantirà l'inserimento gratuito, per le attività di cui al punto precedente, di almeno n. 2 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e dovrà essere offerta la disponibilità a collaborare per la realizzazione di eventuali progetti di carattere sociale, sportivo e/o ricreativo;

**Art. 6 Oneri di manutenzione trattenuti
dall'Amministrazione**

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

- a) manutenzione degli impianti antincendio;
- b) manutenzione del Defibrillatore;
- c) manutenzione dell'impianto elettrico;
- d) manutenzione e gestione dell'impianto antiintrusione;
- e) manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento;
- f) verifica biennale degli impianti di messa a terra;

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo della struttura.

3. È a carico dell'Amministrazione la pratica

prevenzione incendi e la definizione delle indicazioni comuni ai diversi soggetti fruitori dell'immobile relative al piano di emergenza

Art. 7 Utenze

1. Gli oneri derivanti dalle utenze elettriche, acqua e riscaldamento rimangono in campo all'Amministrazione.

Art. 8 Gestione della sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'impianto sportivo.

2. A tal fine l'Associazione predispone il Documento valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori della struttura sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli

disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della concessione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

6. A partire dal momento in cui la struttura comunale verrà consegnata alla Associazione, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all'uso o alla gestione, per quanto previsto nel presente atto a carico della Associazione, graverà unicamente sulla Associazione che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale;

Art. 9 Sfruttamento economico della gestione

1. Essendo la struttura caratterizzata da usi molteplici e da diversi fruitori non è consentito lo svolgimento di attività commerciali.

2. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nella presente convenzione e la modifica della destinazione d'uso.

3. È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari)

Art. 10 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della stagione sportiva, una relazione che evidenzi:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti nell'anno sportivo concluso, e stato dell'impianto;
- attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla presente convenzione
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti riferiti all'anno sportivo concluso;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;

- la programmazione delle attività relative alla stagione sportiva successiva unitamente ai costi di partecipazione ai servizi.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 11 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti

impiegati.

Art. 12 Ispezioni

1. Allo scopo di poter costatare l'effettivo stato degli impianti e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno degli stessi nei vari fabbricati o locali dei medesimi in qualunque tempo, allo scopo di accertare:

a) La loro perfetta manutenzione e conservazione;

b) rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge;

2. L'Associazione, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste;

Art. 13 Norme finali

1. Allo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa tutti i beni immobili rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale;

2. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.

Art. 14 Penalià

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'Amministrazione Comunale contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni;
2. Qualora l'Associazione non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare – con atto motivato – una penalià;
3. Le penalià sono irrogate in misura variabile tra cento euro e duemila euro a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalià già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;
5. Il termine di pagamento della penalià da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione.

6. L'Associazione è l'unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione ed è unica responsabile nella gestione della struttura comunale affidata per quanto concerne l'attività sportiva di scherma ivi praticata. Essa non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione

**Art. 15 Risoluzione del contratto per reati
 accertati**

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 16 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice

civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 17 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'Art. 16 per la determinazione delle somme dovute all'Associazione.

Art. 18 Recesso

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire

all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Art. 19 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 20 Trattamento dei dati dell'Associazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione e è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;
- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con

decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

**Art. 21 Trattamento dei dati da parte
 dell'Associazione**

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE Dott. **Francesco REINA**

PER xxxxxxxx

FIRMATO DIGITALMENTE **xxxxxxx**